

## **AVVISO**

La sig.na **Ludovica Pellosso** rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Zambelli, Annamaria Tassetto e Mario Ettore Verino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 13 **in esecuzione della ordinanza n. 6488/2014 in data 19-6-2014 della Sezione III Bis del Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio – Roma**

## **AVVISA**

Che con atto notificato in data 31 ottobre 2013 ha proposto avanti il suddetto Tribunale Amministrativo Regionale, il ricorso, iscritto al n.R.G. 10558/2013, che di seguito si trascrive:

“AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

## **RICORSO**

**(con istanza cautelare anche inaudita altera parte)**

della sig.ina **Ludovica Pellosso**, cod. fisc. PLLLVC94B54L736W, nata a Venezia il 14 febbraio 1994, ivi residente in Sestiere Cannaregio n. 5509, in giudizio rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Franco Zambelli (c.f. ZMBFNC43A05D325J) e Annamaria Tassetto (c.f. TSSNMR49R70L736Q) del Foro di Venezia nonchè dall'avv. Mario Ettore Verino (C.F. VRNMTT39P03H501I) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n. 13 (si indicano per le comunicazioni i nn. di fax 041-957621 e 06-85344882 nonché gli indirizzi PEC:

annamaria.tassetto@venezia.pecavvocati.it;franco.zambelli@venezia.pecavvocati.it;marioettoreverino@ordineavvocatiroma.org);

**contro**

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.), in persona del Ministro *pro-tempore*;

**e**

la COMMISSIONE D'ESAME incaricata della validazione dei test per le prove di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2013-2014, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

**nonchè contro**

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*;

**e**

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*;

**e**

la UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Via 8 Febbraio n. 2;

**e**

la COMMISSIONE D'ESAME incardinata presso l'Università degli Studi di Padova, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Via 8 Febbraio n. 2;

**nonchè**

il CINECA (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno Bologna;

**notiziandone**

la sig.ra GIULIA VIERO, cod. fisc. VRIGLI92P54L840J, nata a Vicenza il 14.09.1992, ivi residente in Via Leopardi n. 21, 36100 Vicenza;

**e**

la sig.ra LAURA BRISCHIGLIARO, residente in via Bosco Papadopoli n. 30, 35124 Padova (PD);

**per l'annullamento, previa sospensiva, da rendersi anche con**

**provvedimento inaudita altera parte:**

a) della graduatoria nazionale di merito nominativa del MIUR per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2013/2014, pubblicata sul sito internet <http://accessoprogrammato.miur.it> in data 30.9.2013, aggiornata da ultimo in data 14.10.2013, nella parte che ha disposto la collocazione della ricorrente Pellosi Ludovica al n. di graduatoria 8.030, con prenotazione di posto presso l'Università di Medicina Policlinico "La Sapienza" di Roma, per l'effetto negandole l'accesso all'Ateneo di Padova indicato come prima scelta, graduatoria conosciuta in data 14.10.2013;

b) della graduatoria di merito nominativa dell'Università di Padova per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2013/2014;

c) di eventuali aggiornamenti di siffatte graduatorie allo stato non conosciuti e che dovessero sopravvenire nel corso del procedimento, in relazione ai quali ci si riserva di avanzare motivi aggiunti;

d) di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto;

**con conseguente ordine all'Amministrazione, previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità, anche costituzionale, del D.L. n. 104 del**

**12.9.2013:**

e) di procedere alla rivalutazione delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolte dalla ricorrente, in applicazione e ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 21 d.d. 14.1.2008, del D.M. 12.6.2013, n. 449, nonché della normativa di cui ai bandi di accesso e/o avvisi di ammissione al corso di laurea dell'Ateneo di Padova, ossia tenendo conto del criterio di valutazione del percorso scolastico per il quale la normativa prevede l'attribuzione fino a 10 pt, per l'effetto attribuendo alla sig.ina Ludovica Pelloso 9 pt., per un totale di punti 52,60, con conseguente ammissione di questa alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo di Padova.

**FATTO.**

La ricorrente è una brillante studentessa che ha da poco ultimato il percorso di studi preuniversitario conseguendo valutazioni di eccellenza all'esame finale di maturità classica.

Intendendo iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia che ha un numero programmato di accessi ai sensi della L.N. n. 264/1999, ha partecipato alla relativa prova di ammissione predisposta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed avente il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale (cfr. art. 2 del D.M. 12.6.2013, n. 449).

Il test di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto, su argomenti di:

- cultura generale e ragionamento logico;
- biologia;
- chimica;
- fisica e matematica.

Nello specifico, il MIUR ha predisposto cinque quesiti per l'argomento di cultura generale, venticinque di ragionamento logico, quattordici di biologia, otto di chimica e otto di fisica e matematica.

La prova di ammissione si è svolta, presso le sedi universitarie di tutta Italia, il **9.9.2013**.

Ai sensi del già citato D.M. 449/2013 in tema di *“modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014”* (art. 10), sono ammessi ai corsi di laurea i candidati che abbiano ottenuto, nel test, un punteggio minimo pari a venti punti secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita.

Votazione che viene attribuita alla luce dei seguenti criteri (art. 10):

- **valutazione del test (max. 90 punti):**
  - 1,5 punti per ogni risposta esatta;
  - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
  - 0 punti per ogni risposta non data;
- **valutazione del percorso scolastico (max. 10 punti)**
  - Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno conseguito un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:

<b>Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a:</b>	<b>Punteggio</b>
100 e lode	10 punti
99-100	9 punti
97-98	8 punti
95-96	7 punti
93-94	6 punti
91-92	5 punti
89-90	4 punti
86-87-88	3 punti

83-84-85	2 punti
80-81-82	1 punto

Con questa griglia di valutazione il MIUR ha ritenuto di valorizzare i risultati del test di ammissione al corso di laurea senza disconoscere la “storia scolastica” individuale dello studente, al quale si sarebbe dovuto attribuire, per statuizione normativa, un premio iniziale di punteggi da 0 a 10 in ragione della suo percorso preuniversitario .

Il tutto conformemente all’art. 34 Cost. che gratifica “*i capaci e meritevoli*”, con un meccanismo, quello denominato dell’80°percentile, che accentua il valore dei candidati, restringendo ad un numero non generalizzabile l’attribuzione del punteggio premiale.

Il meccanismo è il seguente.

Il punteggio è funzione del proprio voto di maturità ma anche della scuola frequentata.

Al calcolo si procede così:

si acquisiscono i voti di maturità di ogni scuola dell’anno 2012/2013 e si calcola, separatamente, l’80° percentile. Poi si considera il voto di maturità dello studente, che ottiene i punti in funzione oltre che del voto di maturità anche in relazione al proprio *ranking* rispetto agli altri studenti della propria scuola che hanno sostenuto l’esame di Stato.

All’atto pratico, accertato, quindi, che l’80° percentile del liceo classico “Marco Foscarini” di Venezia (istituto frequentato dalla ricorrente), nella classe 3 B da questa frequentata, è pari a 97/100 (**Doc. 1**), tale soglia

rispecchia l'andamento medio minimo della classe in considerazione: solo i soggetti che hanno conseguito 97/100 hanno titolo a beneficiare dei corrispondenti punti secondo la tabella dianzi ricordata. Evenienza che garantisce una valutazione **in concreto** dell'andamento degli esami dell'anno in corso per ogni scuola d'Italia.

Il citato criterio di attribuzione dei punteggi è stato, peraltro, mutilato.

Infatti, svoltasi la prova d'accesso in data 9.9.2013, all'inizio della quale ogni studente ha ricevuto ampie assicurazioni sulla valorizzazione pure del percorso scolastico ai fini della formazione della graduatoria nazionale di merito nominativa (**Doc. 2**), il c.d. *bonus* maturità non è stato applicato nella valutazione delle prove (si badi che nel sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it), il giorno stesso della prova, il Ministero confermava l'applicazione del criterio valutativo).

Con D.L. n. 104 del 12.9.2013, pubblicato 3 giorni dopo lo svolgimento del test d'ingresso, il Governo ha, infatti, ritenuto di abrogare la norma base che riconosce il valore numerico al risultato scolastico preuniversitario, ossia l'art. 4 del D.Lgs. n. 21 del 14.1.2008<sup>1</sup>, disponendo altresì che:

---

<sup>1</sup> "Art. 4

**Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264**

1. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 105 punti.

2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi:

a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di



*“L’articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto” (cfr. art. 10 del D.L. 104/’13).*

Per l’effetto, la sig.ina Ludovica Pelloso ha totalizzato il punteggio di 43,60 pt. ad esito delle prove di accesso: **senza vedersi riconosciuto alcun punto per la valutazione del percorso scolastico** che nel caso di specie avrebbe permesso di conseguire ulteriori **9 punti** avendo conseguito una votazione all’esame di maturità di 100/100 (**Doc. n. 3**).

Il risultato finale, quantomeno ad oggi, è il seguente:

---

*corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;*

*b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione piu' alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera puo' essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;*

*c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;*

*d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.*

*4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.*

*5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b)”.*

sig.ina Pelloso:

- Punteggio test ammissione = 43,60 pt.;
- Posizione graduatoria nazionale = 8.030;
- Prenotazione (non assegnazione) alla Facoltà di Medicina Policlino “La Sapienza” di Roma;
- Prima scelta indicata in sede di preiscrizione: Ateneo di Medicina a Padova.

Mediante l’attribuzione del punteggio legato al c.d. *bonus* maturità, la sig.ina Pelloso avrebbe, invece, ottenuto 52,60 pt. (43,60 + 9).

Con il risultato finale di potersi immatricolare proprio nell’Ateneo indicato come prima scelta dato che, come si evince dalla graduatoria nazionale impugnata (**Doc. 4**), con il punteggio di 52,60 ci sono studenti che si sono immatricolati a Padova (con un punteggio di 52,60 pt. si è, ad esempio, immatricolato lo studente Giancesini Carlo Maria, in graduatoria al n. 2428), ed altri candidati in posizione posteriore.

La P.A. ha, così, frustrato i diritti e le legittime aspettative della ricorrente la quale, va evidenziato, non poteva prefigurarsi un siffatto scenario a fronte dei chiari meccanismi valutativi dei candidati contenuti nel DM 449/’13 e nel bando di ammissione.

Dall’altro lato è chiaro che i candidati hanno orientato, strategicamente, lo svolgimento del *test* d’accesso confidando nel possesso di quel punteggio iniziale che era stato, in qualche modo, garantito dal MIUR perfino pochi minuti prima dell’inizio delle prove!

Sotto quest'ultimo aspetto va, infatti, rilevato che, dal punto di vista del risultato ottenibile, non è la stessa cosa dare una risposta sbagliata ad una domanda od omettere di rispondere.

La differenza tra le due opzioni è di 0,4 punti in meno per una risposta sbagliata, laddove la risposta omessa non risulta né penalizzata né valorizzata conseguendo, il candidato, 0 punti.

All'atto pratico, quindi, è più che verosimile che uno studente avveduto, ben conscio della impietosa logica dei quiz a risposta multipla, preferisca scegliere di non rispondere ad una domanda difficile, o che non sa, piuttosto che correre il rischio di sbagliare.

Proprio questo è accaduto nel caso della ricorrente la quale, forte del *bonus* maturità che ha sempre fatto parte delle “regole del gioco”, non ha risposto ad alcune domande per non vedersi penalizzata laddove la sola fortuna non l'avesse assistita (**Doc. n. 5** - specchietto domande e risposte della ricorrente).

Senonchè, a giochi fatti, si è vista privata del *bonus* maturità e, quindi, ha dovuto constatare il “fallimento” di quella strategia iniziale di base che era e resta il frutto della semplice applicazione della normativa di concorso a lei nota.

Un fallimento che, a livello concreto, si percepisce per quanto concerne la selezione dell'Ateneo preferenziale presso il quale svolgere la propria formazione universitaria.

I candidati, infatti, sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione al test d'accesso, la propria preferenza assoluta e una serie di preferenze relative

all'ipotesi in cui vengano esauriti i posti messi a disposizione dal primo Ateneo indicato.

Nel caso di specie il punteggio della ricorrente, calcolato senza il *bonus* maturità, non ha consentito a questa di accedere alla prima sede prescelta ed ha, invece, determinato una “prenotazione” automatica nella prima sede d'Italia disponibile a seconda del punteggio ottenuto <sup>2</sup>. Sede anche notevolmente distante dal luogo di residenza. Circostanza che ha comportato una situazione di **estrema difficoltà** non solo logistica ed economica, perchè non è la stessa cosa frequentare (e Medicina, com'è naturale, obbliga gli studenti alla frequenza dei corsi) Roma piuttosto che Padova o Napoli piuttosto che Ferrara, ma anche a livello di scelta personale di vita nel frequentare un dato Ateneo al quale, dunque, si avrebbe avuto diritto di accedere.

Ponendo mente al fatto che i corsi sono da poco iniziati il **21.10.2013**, si ha, poi, la dimensione esatta oltrech  della beffa anche del danno che la ricorrente sta subendo visto che per poter sostenere gli esami le facolt , in genere, richiedono la frequenza quantomeno dei 2/3 delle lezioni. Cosa che si rende impossibile per chi, ad oggi, risulta prenotato in un ateneo di seconda, terza, quarta, quinta scelta e via scorrendo, senza potersi, allo stato, immatricolare per non confermare, in modo definitivo, una scelta che   attualmente *sub iudice*.

---

<sup>2</sup> La sig.ina Ludovica Pelloso si   posizionata al n. di graduatoria 8.030, con prenotazione di posto presso l'Universit  di Medicina Policlinico “La Sapienza” di Roma, invece che all'Universit  di Padova .

Il che offre anche le dimensioni dell'**urgenza** della decisione che si chiede a codesto Tribunale, venendo in considerazione il diritto allo studio nella forma del diritto a raggiungere i più alti gradi dell'istruzione.

Gli atti impugnati in questa sede, meglio descritti in epigrafe, risultando dunque profondamente ingiusti, iniqui, illegittimi e, in una parola, lesivi degli interessi delle ricorrenti, meritano di essere contestati per le seguenti considerazioni in punto di:

## **DIRITTO.**

### **Premessa.**

Nella presente causa non si discute della legittimità del c.d. *bonus* maturità ma, unicamente, della correttezza del comportamento dell'Amministrazione che, in corso di svolgimento del test di ammissione (**anzi dopo l'espletamento dello stesso**), in ossequio ad un inequivoco contenuto del bando, ha modificato i criteri di valutazione dei candidati e i punteggi a questi ultimi riconducibili ed effettivamente attribuiti.

## **A) ILLEGITTIMITÀ PROPRIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IMPUGNATI.**

**A1) Violazione del *tempus regit actum*. Eccesso di potere per sviamento. Errata e/o falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 104/2013. Contraddittorietà ed illogicità manifeste. Omessa applicazione del D.M. n. 449/2013 nonché della normativa di cui ai bandi di concorso pubblicati dall'Ateneo di Padova per l'accesso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Elusione del principio di irretroattività. Violazione e falsa applicazione dell'art.**

**11 delle disposizioni sulla legge in generale. Elusione dei principi di trasparenza, eguaglianza, affidamento.**

Come riferito in premessa, il Governo ha adottato il D.L. n. 104 del 12.9.2013, pubblicandolo in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Di esso rileva l'art. 20 che, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 12.9.2013 (**3 giorni dopo l'espletamento del test di ammissione**), e successivamente rettificato con comunicato in data 16 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16.9.2013 (**7 giorni dopo l'espletamento del test di ammissione**), così dispone:

*“L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e' abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non e' applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

È oggetto di interesse, ovviamente, la seconda parte della norma che sancisce la disapplicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 21/2008 anche per le procedure già indette “*ma non ancora concluse*” al 12.9.2013.

A fini interpretativi appare, pertanto, indispensabile comprendere cosa si debba intendere per procedura indetta ma non ancora conclusa e se a tale proposizione debba attribuirsi un rilievo assoluto oppure relativo. Il tutto nella premessa di una corretta ricostruzione dei poteri attribuiti all'Amministrazione in sede di valutazione della prova d'ammissione, con particolare riferimento all'eventuale sussistenza di discrezionalità

amministrativa nel peculiare giudizio del percorso scolastico preuniversitario che più da vicino ci interessa.

Di primo acchito verrebbe da dire che una procedura di concorso si conclude con un provvedimento, nel caso di specie ministeriale, che prende atto delle risultanze delle prove d'esame.

Provvedimento che, ovviamente, avrebbe mero carattere ricognitivo.

In realtà nel caso di specie non può essere così, e a farcelo capire è tanto la delineata natura ricognitiva del cennato provvedimento "finale", quanto l'esaurimento, in concreto, delle prove di selezione in una con la successiva tipologia di attività che la P.A. pone in essere all'indomani delle prove stesse.

In questo senso è chiaro che, una volta espletata, in data 9.9.2013, la prova di ammissione a Medicina, il candidato nulla deve né può più fare. La palla passa, poi, all'Amministrazione che, come passiamo a dire, esercita un'attività del tutto priva di qualsiasi forma di discrezionalità dovendo, unicamente, applicare quanto fissato negli avvisi di ammissione all'uopo assunti e pubblicizzati, così da attribuire un punteggio precostituito a fronte di dati (risultati del test e percorso preuniversitario) ormai acquisiti.

Attività che viene svolta da un elaboratore elettronico.

Non a caso l'avviso di ammissione alla laurea in medicina e chirurgia dell'ateneo di Padova, ove la ricorrente si è preiscritta, contiene la seguente dicitura:

*“A decorrere dal giorno successivo alla prova [tenutasi, lo si ripete, il 9.9.2013] ed entro il 16 settembre, i candidati possono prendere visione nell’area riservata del sito <http://accessoprogrammato.miur.it> del loro voto di maturità acquisito dall’Anagrafe Nazionale Alunni e, in caso di mancanza o di difformità di tale voto, lo devono indicare. In mancanza di tale dato al punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico viene attribuito un valore pari a zero 0 e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo o dell’omissione” (Doc.n. 6, art. 3 - Bando Padova).*

Quanto sopra è stato precisato dai vari Atenei, in conformità al DM 449/2013, perché appunto nell’operazione di calcolo del punteggio legato al percorso scolastico individuale degli studenti **non residua alcun potere discrezionale** da parte della P.A., la quale è *in toto* vincolata ad applicare un dato punteggio, quello del DM 449/2013 (art. 10), sulla sola base della sussistenza della duplice circostanza di fatto rappresentata e dal voto di maturità e dall’80° percentile della scuola secondaria che viene preso in considerazione.

L’inferenza è pura logica deduttiva: a fronte di dati presupposti di fatto (voto di laurea ed 80° percentile), consegue necessariamente il punteggio previsto dalla P.A. perché quest’ultima, espletato l’esame, vede esaurirsi la fattispecie prevista e disciplinata dalla normativa vigente e, dunque, non può sottrarsi dall’applicare quest’ultima con l’attribuzione dei punteggi da essa previsti .



Anche il test di valutazione segue la stessa metodologia perché sussiste una risposta giusta tra le cinque possibili ed è predeterminato il valore, in termini numerici, tanto della risposta esatta quanto di quella errata od omessa.

Se così è allora l'espressione "procedure non ancora concluse", utilizzata dal Legislatore, non può che essere interpretata nel senso di intenderla come necessariamente riferita ad una fase anteriore al concreto espletamento della prova di ammissione tenutasi il 9.9.2013, nonché al momento conclusivo di quest'ultima che coincide con l'espletamento della stessa. Momento oltre il quale l'Amministrazione vede consumarsi il potere di provvedere diversamente da quanto *in primis* la legge (il D.Lgs. n. 21/2008), e poi la disciplina amministrativa (DM 449/2013 e bandi di ammissione) imponevano di fare. In quel momento la fattispecie è integrata e conclusa e pertanto, in applicazione del canone del *tempus regit actum* ma anche dello stesso principio di irretroattività fissato dall'art. 11 disp. prelim. al c.c., non ci si può che riferire alla normativa in allora vigente che prevedeva il computo del *bonus* maturità.

Quindi alla P.A. sarebbe spettato solo il compito di formalizzare un dato già entrato a far parte della valutazione dello studente il quale ne attendeva solo la visualizzazione nero su bianco, essendo un punteggio già acquisito al proprio "patrimonio".

Così non è stato posto che, come visto in fatto, alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio che si meritava in considerazione del *curriculum*

scolastico. Circostanza che inficia la legittimità dell'impugnata graduatoria nazionale apertamente in **contrasto** e con il DM 449/2013 e con i bandi/avvisi di ammissione al test di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia. Normativa, quest'ultima, che è stata sintetizzata dallo stesso *pro-memoria* per lo studente che la Commissione d'esame ha consegnato ad ogni candidato prima di dare inizio al test di ingresso.

Con una importante puntualizzazione.

L'esegesi normativa dianzi enucleata appare l'unica interpretazione del citato Decreto Legge n. 104/2013 che possa dirsi costituzionalmente orientata.

Essa risponde, d'altro canto, ai principi di trasparenza, eguaglianza, affidamento nel rispetto della *lex concorsualis* al cui rispetto è subordinato il corretto agire della P.A. soprattutto in tema di rapporti (con una definizione mutuata dalla materia degli appalti) "ad evidenza pubblica" nei quali la P.A. si autovincola al rispetto dei dettati criteri che non possono venire modificati una volta assunti ed una volta perfezionate le prove nel rispetto della disciplina e della metodologia così fissati.

Diversamente, nulla impedirebbe alla P.A., a prove già espletate, di diversificare a proprio piacimento i punteggi da attribuire, ad esempio sconfessando i titoli posseduti e richiesti, modificando i criteri di ammissione e via dicendo. E ciò senza la salvaguardia di limiti temporali, finendo per sovvertire i risultati a vantaggio di alcuni candidati (molti) ed a detrimento di altri.

Il tutto, per giunta, senza alcuna motivazione, non dovendosi la P.A., come si è visto, appiattirsi su un automatico recepimento del tardivo D.L. n. 104/2013.

Contrariamente opinando, laddove cioè non dovesse nè potesse essere assunta da codesto Giudice e, ancor prima, dalla P.A., la necessità di escludere gli “esami già svolti” dalla sfera di applicazione dell’art. 20 del citato D.L. n. 104/’13, saremmo al cospetto di una disciplina **palesamente incostituzionale** per i motivi che passiamo a descrivere evidenziando che trattasi di illegittimità di natura, per l’appunto, costituzionale del Decreto Legge a monte, che vengono fatte valere, dalle ricorrenti, quali vizi di carattere derivato degli atti amministrativi emanati a valle ed impugnati in questa sede.

**B) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IMPUGNATI PER INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.L. N. 104/2013.**

**B1) Difetto di costituzionalità per violazione del principio di libertà, non discriminazione e ragionevolezza della norma in contrasto con l’art. 3 Cost. anche in riferimento all’art. 34 Cost. .**

Sulla citata premessa che non risulti possibile l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 104/2013, osserviamo che siamo al cospetto di una legge che contiene un precetto specifico e determinato.

Ci si riferisce, come detto, all’art. 20 del D.L. n. 104/13, nella parte in cui ha disposto che:

*“L'articolo 4 del citato decreto legislativo [leggasi: del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21] non e' applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

È evidente, anche per quanto sin qui detto, che il provvedimento legislativo, a dispetto di quelli che sarebbero dovuti essere *standards* di generalità ed astrattezza, ha invece disciplinato il caso specifico dell'esame di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia nell'anno accademico 2013-2014, modificando il trattamento concreto di tutti i rapporti giuridici già sorti che investivano ed hanno investito quei candidati predeterminati i quali avevano già effettuato il test di ingresso confidando nel rispetto della normativa in vigore al tempo delle prove.

La disposizione citata desta, quindi, immediate perplessità di illegittimità costituzionale per quanto concerne il rispetto del parametro dell'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nei suoi profili della lesione del diritto alla libertà individuale, all'eguaglianza, nonché dell'arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della scelta legislativa.

Infatti, per cominciare dal primo aspetto, modificare la disciplina di un concorso pubblico dopo l'espletamento dello stesso significa, *in primis*, **ledere il diritto alla libertà individuale** del candidato il quale, per potersi autodeterminare, deve (si passi il termine) essere a conoscenza delle regole del gioco prima di iniziare a giocare.

Abbiamo già evidenziato che la strategia della ricorrente è stata quella di non rispondere ad alcune domande, per non essere penalizzata in caso di risposta errata, confidando nell'esistenza del punteggio che il DM 449/2013 (art. 10), in applicazione del D.Lgs. n. 21/2008 (art. 4), riconosce in considerazione del percorso scolastico.

Trattandosi di una "centina", la ricorrente aveva la certezza matematica di conseguire almeno 9 punti base essendo, essa, a conoscenza dell'80° percentile della propria scuola di provenienza "Marco Foscarini" di Venezia, classe 3 B, che è pari a 97/100.

Quindi, imporre alla P.A. la disapplicazione della citata normativa che valorizza il risultato scolastico del candidato significa modificare la *lex concorsualis*, alterando la posizione già costituita di centinaia di ignari studenti i quali hanno fatto affidamento sulla disciplina previgente coerentemente orientando le proprie scelte.

V'è di più.

Il D.L. 104/2013 crea una situazione di profonda diseguaglianza, da intendersi non tanto con riferimento al punto di approdo dei risultati ottenibili dai singoli candidati quanto, invece, con riguardo al momento iniziale nel quale sono state fissate le condizioni di partenza che hanno, come sin qui detto, fatto da sfondo ed ispirato lo svolgimento delle prove.

È chiaro che, proprio la sopravvenuta modifica dei criteri di valutazione delle prove di accesso, ha stravolto i presupposti iniziali che gli studenti

avevano calcolato per esprimere le proprie capacità e raggiungere i propri obiettivi.

Con una considerazione ulteriore.

Appare palese, da ultimo, l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, anzitutto desumibili dal fatto che l'esame di accesso alla facoltà era stato già svolto e, quindi, non si sarebbe potuto né dovuto disciplinare, in modo diverso, una realtà già esauritasi in termini fattuali.

Peraltro, emerge l'assoluta carenza di ogni valutazione circa la situazione concreta da disciplinare sulla quale la legge è chiamata ad incidere: nessun accenno viene fatto, per fare un esempio, alle prove già espletate.

Il provvedimento legislativo appare, poi, evidentemente incoerente in relazione all'interesse pubblico perseguito che è quello di selezionare i migliori candidati, rispetto ai quali il MIUR, con DM 449/2013, e prima di esso il Legislatore, con D.Lgs. n. 21/2008, non aveva considerato sufficiente la sola valutazione del test d'ingresso da integrare con un giudizio sul percorso scolastico del candidato.

Paradossalmente, proprio i candidati con un percorso scolastico d'eccellenza si sono visti scavalcare, anche se solo in sede di scelta dell'Ateneo preferenziale, da chi, non potendo confidare sul proprio voto di maturità, ha quindi sin da subito concentrato i propri sforzi unicamente nello studio meccanico dei test preselettivi a risposta multipla.

Sotto questi aspetti la norma appare evidentemente irragionevole, manifestamente ingiusta, arbitraria e lesiva dei diritti dei candidati tra i figurano le ricorrenti.

Con una considerazione finale.

La norma finisce per creare problemi di compatibilità con l'art. 34 Cost. sotto il significativo aspetto del *deficit* di eguaglianza e di competitività tra chi ha pari diritto allo studio.

**B2) Difetto di costituzionalità per violazione dei diritti inviolabili dell'uomo con peculiare riferimento al diritto allo studio, in contrasto con l'art. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 34 Cost. .**

L'art. 20 del D.L. n. 104/2013 si pone in contrasto anche con l'art. 2 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo.

Tra questi rientra appieno il diritto allo studio che sempre la Costituzione Italiana disciplina all'art. 34 garantendo ai “*capaci e meritevoli*” il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

In termini pratici ciò voleva dire, per la ricorrente, accedere all'Ateneo di Padova, prima scelta in considerazione della tradizione di lunghissima data che la facoltà di medicina e chirurgia in essa vanta.

Quella che era solo una legittima aspettativa nel momento di espletamento del concorso è divenuta un vero e proprio diritto dopo lo svolgimento dello stesso, sulla base della valutazione (anche) del percorso scolastico preuniversitario.

La sopravvenuta modifica della disciplina dell'esame d'accesso produce, dunque, un *vulnus* concreto anche del diritto allo studio della ricorrente la quale, peraltro, al momento attuale nemmeno sa quale sarà il suo destino finale rimanendo in una situazione di stallo che comporta la perdita di ore di lezione, l'impossibilità di sostenere gli esami di profitto in mancanza di un congruo monte - ore di frequenza: in una parola il pregiudizio al diritto allo studio che la Repubblica garantisce sia al singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità individuale.

**B3) Difetto di costituzionalità per violazione dei presupposti e dei limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza, in contrasto con l'art. 77 Cost. .**

Si evidenzia l'illegittimità costituzionale della normativa contestata, nella parte relativa al già citato art. 20, anche sotto l'aspetto della violazione dell'art. 77 Cost. che fissa i limiti alla decretazione d'urgenza.

La norma costituzionale afferma che:

*“Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.*

Deve trattarsi dunque, *in primis*, di fronteggiare una situazione denotata dal carattere della straordinarietà ossia, detto in altri termini, della imprevedibilità.



Sotto quest'aspetto proprio non si capisce come si possa qualificare eccezionale il caso di specie visto che l'esame d'accesso ha cadenza annuale, viene effettuato da anni e la programmazione di quello svolto per l'anno accademico 2013/2014 era nota da tempo visto che lo stesso D.M. n. 449 del 12 giugno 2013 ne prevedeva lo svolgimento al 9.9.2013. .

Difettano, peraltro, gli stessi requisiti di necessità e di urgenza.

In proposito va, infatti, evidenziato che tanto da un punto di vista oggettivo quanto sotto un profilo soggettivo **non sussistono gli elementi presupposti dalla norma costituzionale.**

Nel primo dei due sensi appena indicati, la necessità e l'urgenza indicherebbero situazioni *“oggettivamente eccezionali, tali da rendere improrogabile l'intervento normativo per l'impossibilità per il Parlamento di far fronte in tempo utile alla situazione necessitata”* (cfr. A. CONCARO, *Il sindacato di costituzionalità sul decreto legge*, Milano, 2000, pag. 17).

Che non si sia verificato nulla di ciò è dimostrato da due circostanze.

In primo luogo dal fatto che l'esame, nel momento della pubblicazione e dell'entrata in vigore del Decreto Legge in data 12.9.2013, era stato già effettuato, quindi per il *test* già svolto non era più materialmente possibile procedere ad una disciplina giuridica né con l'ordine di competenze ordinario (Parlamento) né tantomeno con la decretazione d'urgenza visto l'esaurimento della fattispecie da normare.

In ogni caso non può affatto dirsi, né è stata indicata alcuna motivazione in tal senso (per le ragioni già viste), che sia intervenuta una situazione tale da

ingenerare un'oggettiva eccezionalità di procedere in qualche modo correlabile all'effettuazione (tra l'altro) del test di medicina.

Anche accedendo al secondo filone interpretativo dei requisiti della decretazione d'urgenza, i risultati non mutano.

Sotto l'aspetto c.d. "soggettivo", infatti, i "*casi straordinari di necessità ed urgenza*" sarebbero, all'opposto, soggettivamente connotati dal perseguimento dell'indirizzo politico del Governo. L'intervento *ex art. 77 Cost.* non sarebbe più giustificato dall'impossibilità oggettiva di ricorrere "all'ordine delle competenze normative precostituite", bensì da una valutazione di opportunità del Governo, qualora "*reputi un determinato provvedimento indispensabile per l'attuazione del proprio programma politico*" (cfr. A. CONCARO, *Il sindacato di costituzionalità sul decreto legge*, op. cit. pag. 20).

Senonchè lo stesso D.M. n. 449/2013, che risale al giugno 2013, attesta la chiarissima intenzione governativa di valutare lo studente non solo per le risposte che riesce a dare nei fatidici 100 minuti della prova d'accesso ma anche sotto l'aspetto del suo *curriculum* scolastico.

Lo dimostra lo stesso D.M. n. 334 del 24.4.2013, poi appunto sostituito dal DM 449/2013, che prevedeva la valorizzazione del percorso preuniversitario con un punteggio massimo di 10 pt. .

Con un'osservazione.

Se fosse solo una questione soggettiva di indirizzo politico governativo, l'art. 77 Cost. verrebbe praticamente svuotato di significato e il Governo

vanterebbe non tanto “*l’esercizio della funzione legislativa*” quanto, piuttosto, la titolarità della funzione stessa, cosa che è e rimane esclusa dall’impianto della Costituzione vigente e dall’elaborazione del diritto vivente.

### **ISTANZA CAUTELARE**

#### **da rendersi anche *inaudita altera parte***

Per quanto riguarda l’elemento del *fumus* si rinvia a quanto in pregresso illustrato.

Quanto al *periculum in mora* va segnalato come l’inizio dei corsi di laurea in medicina e chirurgia presso l’ateneo di Padova sia fissato per il 21 ottobre 2013.

La frequenza è, come detto, obbligatoria, nel senso che la mancanza partecipazione almeno ai 2/3 delle lezioni, da comprovarsi con gli strumenti predisposti dalla facoltà (c.d. “firme”), comporta l’impossibilità di sostenere l’esame finale.

Evento che appare pernicioso dal punto di vista didattico.

Senza contare la mancata preparazione del futuro medico, circostanza di per sé sola pregiudizievole per tutta la comunità di utenti del servizio sanitario.

L’esaurimento delle lezioni e/o dei 2/3 delle stesse pregiudicherebbe quindi, in modo **grave ed irreparabile**, l’interesse della ricorrente, la quale si troverebbe – in ipotesi di esito favorevole del ricorso – a dover affrontare la fase successiva di ammissione e frequenza nell’ateneo di prima scelta in condizioni di **grave disparità** rispetto a tutti gli altri studenti già

immatricolati e regolarmente frequentanti. Inoltre, il decorso del tempo inciderebbe inevitabilmente sia sulla preparazione, sia sulle scelte di vita della ricorrente, la quale – incerta in ordine al conseguimento del bene della vita ed in quale epoca – si troverebbe in una situazione ingiustamente svantaggiata dalla durata del processo.

Oltretutto, l'accoglimento delle istanze cautelari si rivela tanto più necessario anche in considerazione delle censure di illegittimità costituzionale che, laddove codesto Giudice ritenesse rilevanti e non manifestamente infondate, con conseguente necessità di sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale, esporrebbero la ricorrente ad un'attesa ancora più lunga a tutto detrimento della sua posizione sostanziale.

Visto l'imminente inizio dei corsi, siamo al cospetto di una situazione di **estrema gravità ed urgenza** tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio. Situazione che legittima la ricorrente alla richiesta della misura cautelare presidenziale dell'ammissione con riserva della sig.ina Pelloso all'Ateneo di Padova.

**P.Q.M.**

Si chiede:

**In via cautelare:**

Voglia l'Ill.mo TAR adito, anche con provvedimento da rendersi *inaudita altera parte* ritenuta l'estrema gravità ed urgenza del caso, ordinare

l'ammissione con riserva della ricorrente Ludovica Pelloso alla facoltà di medicina e chirurgia presso l'Ateneo di Padova.

In subordine, Voglia l'Ill.mo TAR adito sospendere gli atti in epigrafe impugnati e conseguentemente ordinare all'Amministrazione di rivalutare le prove della ricorrente previa valutazione del suo percorso scolastico ai sensi del DM 449/2013, verificandone l'ammissibilità nella graduatoria di Padova, con ogni conseguente statuizione da parte della pubblica Amministrazione.

**In ogni caso, nel merito:**

**In via principale:**

Voglia l'Ill.mo TAR adito annullare *in parte qua* gli atti tutti in epigrafe descritti, per i motivi enucleati nel ricorso che precede, ordinando all'Amministrazione di rivalutare le prove della ricorrente previa valutazione del suo percorso scolastico ai sensi del DM 449/2013, verificandone l'ammissibilità nella graduatoria di Padova, da eventualmente adeguare, con ogni conseguente statuizione da parte della pubblica Amministrazione.

**In via alternativa e/o subordinata:**

Voglia l'Ill.mo TAR adito, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, del D.L. n. 104 del 12.9.2013, sospendere il processo ex art. 295 cpc, richiamato dall'art. 79 del c.p.a., ed emettere ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 20 del D.L.

104/2013, per contrasto con gli artt. 2, 3, 34, 77 Cost. . Per l'effetto annullare gli atti in epigrafe indicati per illegittimità derivata di natura costituzionale con ogni conseguente statuizione in capo alla Pubblica Amministrazione.

Con vittoria di diritti onorari e spese, anche generali e con restituzione del contributo unificato versato.

Ai sensi del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il relativo contributo unificato è di euro 650,00.

Venezia- Roma, 24 ottobre 2013

- Avv. Annamaria Tassetto - Avv. Franco Zambelli – Avv. Mario Ettore Verino”

\* \* \*

Successivamente la stessa Sig.ra Pelloso Ludovica notificava in data 28 gennaio e 5 febbraio 2014 i motivi aggiunti che di seguito si trascrivono:

“AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

della sig.ina **Ludovica Pelloso**, cod. fisc. PLLLVC94B54L736W, nata a Venezia il 14 febbraio 1994, ivi residente in Sestiere Cannaregio n. 5509, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Franco Zambelli (c.f. ZMBFNC43A05D325J) e Annamaria Tassetto (c.f. TSSNMR49R70L736Q) del Foro di Venezia nonché dall'avv. Mario

Ettore Verino (C.F. VRNMTT39P03H501I) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n. 13 (si indicano per le comunicazioni i nn. di fax 041-957621 e 06-85344882 nonché gli indirizzi PEC: annamaria.tassetto@venezia.pecavvocati.it;franco.zambelli@venezia.pecavvocati.it;marioettoreverino@ordineavvocatiroma.org);

**contro**

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.), in persona del Ministro *pro-tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

**e**

la COMMISSIONE D'ESAME incaricata della validazione dei test per le prove di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2013-2014, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

**nonchè contro**

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*;

**e**

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*;

**e**

la UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Via 8 Febbraio n. 2;

e

la COMMISSIONE D'ESAME incardinata presso l'Università degli Studi di Padova, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Via 8 Febbraio n. 2;

nonchè

il CINECA (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno Bologna;

notiziandone

la sig.ina GIULIA VIERO, cod. fisc. VRIGLI92P54L840J, nata a Vicenza il 14.09.1992, ivi residente in Via Leopardi n. 21, 36100 Vicenza;

e

la sig.ina LAURA BRISCHIGLIARO, residente in via Bosco Papadopoli n. 30, 35124 Padova (PD);

e

la sig.ina MARTINI ELENA, cod. fisc. MRTLNE94M46L407B, nata a Treviso il 6.8.1994, residente in Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. 48;

e

il sig. GIANMARCO ZANON, cod. fisc. ZNNGMR93P10L551Z, nato a Valdagno (VI) il 10.9.1993, residente a Torri di Quartesolo, fraz. Lerino (VI), via Fornaci n. 73;

In punto:



**Quanto al ricorso introduttivo:**

Annullamento, previa sospensiva, da rendersi anche con provvedimento *inaudita altera parte*:

- a) della graduatoria nazionale di merito nominativa del MIUR per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2013/2014, pubblicata sul sito internet <http://accessoprogrammato.miur.it> in data 30.9.2013, aggiornata da ultimo in data 14.10.2013, nella parte che ha disposto la collocazione della ricorrente Pellosi Ludovica al n. di graduatoria 8.030, con prenotazione di posto presso l'Università di Medicina Policlinico "La Sapienza" di Roma, per l'effetto negandole l'accesso all'Ateneo di Padova indicato come prima scelta, graduatoria conosciuta in data 14.10.2013;
- b) della graduatoria di merito nominativa dell'Università di Padova per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2013/2014;
- c) di eventuali aggiornamenti di siffatte graduatorie allo stato non conosciuti e che dovessero sopravvenire nel corso del procedimento, in relazione ai quali ci si riserva di avanzare motivi aggiunti;
- d) di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto;

**con conseguente ordine all'Amministrazione, previa disapplicazione e/o**

**declaratoria di illegittimità, anche costituzionale, del D.L. n. 104 del**

**12.9.2013:**

e) di procedere alla rivalutazione delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolte dalla ricorrente, in applicazione e ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 21 d.d. 14.1.2008, del D.M. 12.6.2013, n. 449, nonché della normativa di cui ai bandi di accesso e/o avvisi di ammissione al corso di laurea dell'Ateneo di Padova, ossia tenendo conto del criterio di valutazione del percorso scolastico per il quale la normativa prevede l'attribuzione fino a 10 pt, per l'effetto attribuendo alla sig.ina Ludovica Pelloso 9 pt., per un totale di punti 52,60, con conseguente ammissione di questa alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo di Padova.

**Quanto ai presenti motivi aggiunti:**

Annullamento:

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dd. 29 novembre 2013, prot. n. 986, nella parte in cui ha computato in 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria) il numero di candidati ammissibili in sovrannumero, nonché nella parte in cui ha ommesso di computare, nel suddetto numero, i posti rimasti disponibili del contingente riservato agli studenti extracomunitari residenti all'estero, così disponendo la collocazione della ricorrente Pelloso Ludovica al n. di graduatoria 4.787, con ammissione in sovrannumero presso l'Università degli Studi di Trieste, per l'effetto negandole l'accesso all'Ateneo di Padova indicato come prima scelta, graduatoria conosciuta in data 18.12.2013;

**b)** della graduatoria nazionale di merito nominativa del MIUR per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del DM n. 449/2013, pubblicata sul sito internet *www.accessoprogrammato.miur.it* in data 18.12.2013, nella parte in cui questa è stata redatta computando 10.302 posti per la graduatoria in sovrannumero della facoltà di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), nonché nella parte in cui risulta omesso il computo, nel suddetto numero, dei posti rimasti disponibili del contingente riservato agli studenti extracomunitari residenti all'estero, così disponendo la collocazione della ricorrente Pelloso Ludovica al n. 4.787 di graduatoria, con ammissione in sovrannumero presso l'Università degli Studi di Trieste, per l'effetto negando l'accesso all'Ateneo di Padova indicato come prima scelta, graduatoria conosciuta in data 18.12.2013;

**c)** della graduatoria di merito nominativa dell'Università di Padova per l'ammissione in sovrannumero ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2013/2014, sempre in quanto (e nella parte in cui è stata) redatta senza computare i posti del contingente riservato agli extracomunitari residenti all'estero nonché in quanto elaborata alla luce di un numero di candidati ammissibili in sovrannumero diverso da quello definito a livello nazionale dal DM 652/2013;

**d)** del provvedimento dell'Università degli Studi di Padova, Direzione Generale Area Didattica e Servizi agli Studenti, prot. n. 7064, del 23.1.2014, avente il seguente oggetto: *“PELLOSO Ludovica c/MIUR, Università degli Studi di Padova e altri – Ricorso al TAR Lazio con istanza*

*cautelare – Accesso al CdL in medicina e chirurgia a.a. 2013/2014 – Esecuzione con riserva ordinanza cautelare TAR Lazio n. 4712/2013 – DM 986/2013, graduatoria del 18.12.2013: scioglimento riserva”, provvedimento conosciuto il 24.1.2014,*

e) di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non conosciuto;

**con conseguente ordine all’Amministrazione, previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità, anche costituzionale, del D.L. n. 104 del 12.9.2013, convertito nella L.N. 8.11.2013, n. 128, e previo annullamento, secondo quanto d’interesse, degli atti impugnati:**

e) di procedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente relativa all’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia di cui alle graduatorie di ammissione, con particolare riguardo a quella in sovrannumero del 18.12.2013, in applicazione e ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 21 d.d. 14.1.2008, del D.M. 12.6.2013, n. 449, del D.M. 23.7.2013, n. 652, nonché delle leggi e della normativa di cui ai bandi di accesso e/o avvisi di ammissione al corso di laurea dell’Ateneo di Padova, per l’effetto tenendo conto tanto del criterio di valutazione del percorso scolastico, quanto, ad un tempo, del meccanismo degli scorrimenti in graduatoria, anche per effetto di rinuncia, nonché di quello relativo al contingente di posti previsto a livello nazionale dal DM 652/13, ivi compresi quelli non occupati dai cittadini extracomunitari non residenti in

Italia, con conseguente ammissione della ricorrente in sovrannumero alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo di Padova.

**FATTO.**

Con il ricorso introduttivo la sig.ina Ludovica Pelloso ha contestato la decisione governativa di abolire il c.d. “*bonus* maturità” dai criteri di valutazione per l'accesso (tra l'altro) al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014.

L'abolizione è stata disposta, giova ricordarlo sin da subito, dopo lo svolgimento del *test* di accesso alla facoltà tenutosi il 9.9.2013.

In allora era pienamente vigente ed effettiva la normativa pregressa che assicurava, ad ogni candidato, una valutazione complessa ed onnicomprensiva, tale, cioè, che, ai fini della formazione della graduatoria nazionale di merito nominativa, avrebbe dovuto tenersi conto tanto del risultato della prova d'ingresso quanto di quello conseguente alla valutazione del percorso scolastico individuale preuniversitario dello studente (compendiato dal suo voto di maturità).

A ciò ulteriormente aggiungendosi la possibilità di conseguire una posizione utile in graduatoria grazie ad eventuali scorrimenti della stessa, per effetto di rinunce e/o immatricolazioni in altre sedi di candidati collocati in posizione migliore rispetto alla propria; evenienza consentita dalle “regole del gioco” che, ai sensi del DM 12.6.2013, n. 449, permettevano pure di beneficiare, nel computo dei posti messi a disposizione dalle singole Università, di quelli eventualmente non utilizzati

dai cittadini extracomunitari, destinati ad aumentare il tetto massimo di candidati utilmente collocabili.

Senonchè, entrato in vigore il D.L. n. 104 del 12.9.2013 (3 giorni dopo la prova di selezione) che, come detto, *ex art. 20*, ha mutilato i criteri di valutazione prefissati escludendo il *bonus* maturità, la sig.ina Pelloso si è vista considerare la sola prova di ammissione alla facoltà di Medicina con l'attribuzione del punteggio di 43,60 pt., che l'ha collocata al n. 8030 della graduatoria nazionale del 30.9.2013.

Punteggio inidoneo a garantirle l'accesso all'Ateneo di Padova di sua "prima scelta" presso il quale hanno, invece, potuto immatricolarsi, dopo la prova del 9.9.2013 e grazie al meccanismo degli scorrimenti e/o delle rinunce, tutta una serie di candidati quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- la sig.ina Viero Giulia, collocatasi al n. 4435 della graduatoria del 30.9.2013, inizialmente "prenotata" presso l'Università di Ferrara e di poi immatricolata (grazie agli scorrimenti) a Padova;
- la sig.ina Martini Elena, collocatasi al n. 4244 della graduatoria del 30.9.2013, inizialmente "prenotata" presso l'Università di Udine e di poi immatricolata (grazie agli scorrimenti) a Padova;
- il sig. Zanon Gianmarco, collocatosi al n. 5551 della graduatoria del 30.9.2013 e solo da ultimo immatricolatosi a Padova sempre grazie a rinunce e scorrimenti di graduatoria.

All'udienza camerale del 2.12.2013 l'istanza di sospensiva passava in decisione e, successivamente, codesto Tar del Lazio, con ordinanza n.

4712/2013, accoglieva le ragioni d'urgenza della ricorrente ordinando all'Università di Padova di immatricolarla con riserva.

Immatricolazione correttamente avvenuta, sia pure *sub condicione*, da parte del suddetto Ente Universitario.

Tuttavia, in fase di conversione del D.L. n. 104/2013 ad opera della L.N. n. 128/2013, il testo dell'art. 20 è stato novellato con l'aggiunta dei commi da 1 *bis* a 1 *quinqües* a mezzo dei quali, a fronte delle centinaia di ricorsi dei moltissimi studenti che hanno contestato l'abolizione del *bonus* maturità, è stata prevista la possibilità di iscrizione di questi in sovrannumero (tra l'altro) al corso di Laurea di Medicina e Chirurgia a.a. 2013/2014: previa attribuzione ai candidati del *“punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013 ... secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbe potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria”*.

Con la novella legislativa è stato, dunque, ripristinato il sistema vigente al momento di effettuazione del *test* d'ingresso valorizzando il *bonus* maturità, che è tornato ad essere criterio di valutazione concorrente nella formazione del punteggio complessivo del candidato e, così, della graduatoria nazionale.

Con una significativa eccezione.

È stato concepito un meccanismo di formazione e valutazione della nuova graduatoria del tutto **immobile e cristallizzato “a monte”**, dato che non sono ammessi scorrimenti di graduatoria e, sempre a questo fine, non risultano computabili le rinunce dei candidati utilmente collocati né i posti riservati (ma non occupati) ai (e dai) cittadini extracomunitari.

La ricorrente, grazie al proprio voto di maturità (100/100), ha beneficiato di ulteriori 9 pt. che, sommati ai 43,60 del test d'accesso, le hanno consentito di totalizzare un *plafond* complessivo di 52,60 pt..

Tuttavia, formata la nuova graduatoria nazionale che è stata pubblicata sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione in data 18.12.2013, la sig.ina Pelloso ha appreso di essere stata collocata al n. 4787, in una posizione che le ha consentito l'ammissione in sovrannumero alla facoltà di Medicina di Trieste, sua seconda scelta, senza poter sperare nel “ripescaggio” correlato agli scorrimenti di graduatoria e nemmeno beneficiando dell'aumento di posti disponibili a seguito delle eventuali rinunce (che si sono verificate nel caso concreto) dei cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Evenienze che le avrebbero permesso di iscriversi senza riserva e in sovrannumero proprio nell'Ateneo patavino.

La situazione che si è determinata è, quindi, la seguente.

Esistono, ad oggi, due diverse graduatorie nazionali entrambe vigenti, relativamente agli stessi studenti che hanno effettuato le medesime prove di selezione.

La prima, quella del 30.9.2013, è “**mobile**” ed è stata redatta, sconfessando la normativa vigente al tempo della prova, unicamente in base al punteggio



conseguito nel *test* d'ingresso e accordando ai candidati la possibilità dello scorrimento in graduatoria oltre all'aumento dei posti disponibili per la mancata copertura di quelli riservati ai cittadini extracomunitari (solo a Padova sono state previste 11 nuove posizioni).

La seconda, quella del 18.12.2013 (nella quale risulta automaticamente inserita la ricorrente), è **bloccata** e si configura formata computando anche il c.d. *bonus* maturità, ma senza consentire alcuno scorrimento in graduatoria e, per di più, senza computare nel tetto dei posti disponibili quelli effettivamente rinunciati dai cittadini extracomunitari (come detto 11 nuove posizioni).

Ciò a tutto detrimento, ancora una volta, degli interessi di chi, come la ricorrente, avrebbe potuto accedere all'Ateneo di sua prima scelta qualora non fossero state stravolte "in corsa" le "regole del gioco" <sup>3</sup>, ossia qualora fosse stato mantenuto il beneficio del meccanismo dello scorrimento della graduatoria ovvero in virtù (come detto) della riserva di posti per i candidati extracomunitari; riserva effettivamente convertita, per la sola graduatoria del 30.9.13, in un aumento di posti a disposizione dei cittadini comunitari a seguito della mancata copertura di parte di essi.

---

<sup>3</sup> Come si dirà, l'ultimo immatricolato a Padova per effetto della graduatoria del 30.9.2013 (e successivi scorrimenti) è il sig. Zanon Gianmarco, collocatosi al n. 5551 ed immatricolatosi solo grazie ai posti dei cittadini extracomunitari e per effetto delle rinunce e degli scorrimenti di graduatoria relativi ai candidati che l'hanno preceduto nella suddetta graduatoria. Il sig. Zanon, nella nuova graduatoria del 18.12.2013, scivola all'8.063 ° posto e, ciononostante, è immatricolato a Padova, mentre invece la sig.ina Pelloso, che non ha potuto beneficiare della graduatoria del 30.9.13, è oggi collocata al n. 4787 della nuova graduatoria bloccata del 18.12.13 (**quasi 4.000 posti in meno del sig. Zanon!**) e non ha potuto iscriversi a Padova.

La situazione creatasi è quindi, oltre che **paradossale**, per la presenza di posti nella nuova graduatoria solo “virtuali”<sup>4</sup>, perfino **illogica** e **discriminatoria** sia perché è stato unilateralmente ridotto il tetto programmato dei candidati ammissibili a Medicina, non tenendosi neppure conto dei posti dei cittadini extracomunitari rimessi a concorso per i comunitari, sia per la effettiva presenza di candidati che hanno avuto accesso alla facoltà di Medicina di Padova in base alla prima, concorrente, graduatoria del 30.9.2013, con punteggi largamente **inferiori** a quelli risultati dalla nuova graduatoria da ultimo elaborata in data 18.12.2013: e ciò è avvenuto solo per effetto del meccanismo dello scorrimento della graduatoria da ultimo, incredibilmente, disconosciuto.

In ragione di ciò e visto che, pochi giorni fa, con provvedimento prot. n. 7064 del 23.1.2014, parimenti impugnato, l’Università degli Studi di Padova ha sciolto in senso negativo la riserva di iscrizione della sig.ina Pelloso presso l’Ateneo di Padova, **costringendola** ad iscriversi altrove onde non perdere la frequenza che le è stata **da ultimo negata**, vengono avanzati i presenti motivi aggiunti al ricorso introduttivo, avverso gli atti in epigrafe indicati, onde far valere le seguenti ragioni in punto di:

---

<sup>4</sup> Perché non è detto che tutti gli studenti che precedono la ricorrente nella graduatoria del 18.12.2013 e che risultano ammessi in sovrannumero e, quindi, computati agli effetti della nuova graduatoria, si immatricoleranno effettivamente nell’Ateneo di loro prima scelta. Come conferma quanto accaduto con riferimento alla “vecchia” graduatoria del 30.9.2013 ove (per fare solo alcuni esempi riferibili all’Ateneo di Padova), i sigg.ri Bertolini Tommaso, Spennato Giancarlo, Cornella Michele, Villanova Marta, Destro Francesco, Panozzo Luca, Sgarbossa Andrea, Lasagna Alberto, Gonzo Daniele, Zamborlin Agata, etc., rispettivamente collocatisi ai nn. 41, 52, 75, 106, 112, 248, 299, 396, 488, 548, della graduatoria del 30.0.13, hanno tutti rinunciato lasciando libero il posto agli effetti degli scorrimenti.

## DIRITTO.

### *Illegittimità, in via autonoma, degli atti impugnati*

1) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 104/2013, conv. nella L.N. n. 128/2013. Elusione delle norme di cui al D.M. I.U.R. n. 449/2013 e al D.M. I.U.R. n. 652/2013 con relativo allegato e alla L.N. n. 189/2002. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Sviamento di potere. Manifesta ingiustizia. Disparità di trattamento.

Il D.M. n. 986/2013 prevede, ex art. 2, comma 3, che:

*“I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 sono ammissibili in sovrannumero in una sola sede secondo la posizione in graduatoria e l'ordine delle scelte espresse, tenendo conto del numero di posti attribuiti a ciascun corso e sede nell'ambito dei rispettivi decreti di programmazione, con riferimento alle sole università interessate alla prova unica nazionale e al netto della riserva di posti di cui all'articolo 8 del DM n. 449/2013. Sono pertanto presi in considerazione coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), 830 per la graduatoria di Veterinaria e 8.787 per la graduatoria dei corsi finalizzati alla formazione di Architetto. Non sono ammessi scorrimenti di graduatoria”.*

Lo stesso art. 20, comma 1 bis, del D.L. n. 104/13, conv. Dalla L.N. n. 128/13, fa riferimento al “numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione”.

In sede di programmazione, il D.M. I.U.R. n. 652 del 23.7.2013 (art. 1), pur richiamato nelle premesse del D.M. n. 986/13, aveva previsto che:

*“1. Per l'anno accademico 2013-2014 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 sono determinati a livello nazionale in n. 10.157 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.*

*2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati 591 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa”.*

Con l'importante specificazione, dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale, secondo cui:

*“3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2<sup>5</sup>, rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa, sono coperti da cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei”.*

A sua volta il D.M. n. 449/2013 (art. 10, comma 2) ha previsto che:

*“I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui*

---

<sup>5</sup> Ossia, afferma il comma 2, i posti degli studenti non comunitari residenti all'estero.

all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione”<sup>6</sup>.

In buona sostanza e al di là della terminologia impropria che è stata utilizzata parlando, *sic et simpliciter*, di “scorrimento”, siamo al cospetto di un meccanismo assai semplice consistente, né più né meno, che nell’aumento del *plafond* di posti disponibili per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia (ripetesi 10.157) grazie al contingente rimasto disponibile perché non utilizzato dai cittadini extracomunitari residenti all’estero.

Lo specchietto riassuntivo che abbiamo estratto dalla posizione personale della ricorrente, consultabile sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), rende bene l’idea chiarendo che, per fare alcuni esempi, alla Facoltà di Medicina di Bari, che beneficia di 299 posti disponibili, sono stati **aggiunti** 3 posti residui del contingente riservato agli extracomunitari all’estero. Analogamente è accaduto in tutte le altre Università, tra le quali anche Padova, che, a fronte di 431 posti disponibili, ha visto **incrementare** il proprio contingente di 11 ulteriori posti provenienti dal contingente riservato agli extracomunitari non residenti.

Ora, se ciò è vero, è altresì vero che, sotto un primo aspetto, il DM n. 986/2013, pur richiamando espressamente (nelle sue premesse) il Decreto ministeriale di programmazione dei posti disponibili per la facoltà di Medicina (ossia il citato D.M. prot. n. 652/2013 e relativo allegato), lo ha

---

<sup>6</sup> Come appena detto, il D.M. programmazione n. 652/13, per l’appunto, prevede siffatto utilizzo.

sostanzialmente sconfessato computando, a fini di ammissione in sovrannumero, soli 9.373 posti invece che 10.157.

Sotto quest'aspetto c'è, indubbiamente, una contraddittorietà intrinseca che ha penalizzato i candidati ammissibili in sovrannumero, i quali si sono visti privati di ben 784 posti messi a disposizione a livello generale e, di poi, particolare.

Ma v'è di più.

La normativa, tanto del D.M. n. 449/2013 quanto del D.M. n. 652/2013, oltre che della L.N. n. 189/2002, è piuttosto chiara nel prevedere il diritto dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia ad utilizzare i posti eventualmente non coperti nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Questo diritto non è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione con riferimento alla graduatoria del 18.12.2013 la quale, oltre a vedere ridotto *ad libitum* il contingente generale prefissato per i candidati "comunitari e non" residenti in Italia, non ha, per di più, tenuto conto nemmeno dei posti liberatisi a seguito della mancata copertura di quelli riservati ai cittadini extracomunitari residenti all'estero.

All'atto pratico il comportamento del MIUR ha frustrato la posizione della sig.ina Pelloso la quale, come si evince dalla graduatoria con il *bonus* pubblicata dal MIUR in data 18.12.2013, avendo conseguito un punteggio complessivo di 52,60 pt. è rimasta fuori per un soffio dalla possibilità di accedere all'Università di sua prima scelta (Padova): infatti, con punti 53,40 si è utilmente collocato il sig. Moscon Gianni, ammesso in sovrannumero

nell'a.a. 2013/2014 proprio a Medicina a Padova con uno scarto di appena 0,80 pt..

Così stando le cose, il computo del contingente degli extracomunitari e, finanche, la considerazione del numero reale dei posti programmati in sede nazionale, avrebbero di certo consentito alla ricorrente di conseguire il bene della vita cui auspicava.

Del resto così è avvenuto, per fare degli esempi, per la sig.ina Viero Giulia, che nella graduatoria del 30.9.13 risulta collocata al n. 4244, avendo indicato come preferenze (nell'ordine) Padova, Verona e Ferrara, ed essendo stata inizialmente "prenotata" a Ferrara. La sig.ina Viero si è immatricolata a Padova in virtù del numero programmato di posti disponibili, grazie al contingente dei cittadini extracomunitari residenti all'estero e, come si dirà, anche per effetto degli scorrimenti in graduatoria. Analogamente è accaduto, come in parte accennato in una nota precedente, per il sig. Zanon Gianmarco che è l'ultimo soggetto immatricolatosi a Padova per effetto della graduatoria del 30.9.2013. Il sig. Zanon, nella vecchia graduatoria, risulta collocato al n. 5551 (la sig.ina Pelloso avrebbe, invece, preso il posto n. 4787: 764 in meno) e si è immatricolato grazie ai posti non coperti dai cittadini extracomunitari.

Né si dica, cercando di prevenire una possibile obiezione, che il D.L. n. 104/2013, in sede di conversione con L.N. n. 128/2013, avrebbe escluso gli scorrimenti.

Non lo si dica, innanzitutto, perché non ci si trova dinanzi ad un'ipotesi di scorrimento della graduatoria quanto, piuttosto, di un vero e proprio

**aumento** del contingente di posti disponibili. Aumento che non è stato affatto escluso dalla novella all'art. 20 del D.L. n. 104/2013.

Secondariamente perché, come si dirà censurando la previsione che, nello specifico, ha escluso gli scorrimenti e le rinunce, siamo al cospetto di una disposizione del tutto illegittima e che va disapplicata in quanto idonea ad ingenerare (come in effetti ha ingenerato) evidenti **disparità di trattamento** e/o casi di **manifesta ingiustizia**.

In ogni caso, crea situazioni di grave iniquità e parzialità il fatto che gli stessi candidati inseriti nelle due graduatorie del 30.9.13 e del 18.12.13 siano stati trattati diversamente ossia, nel primo caso, computandosi il numero di posti programmato a livello ministeriale e aggiungendo a questi il contingente non coperto dagli extracomunitari residenti all'estero (oltre, come diremo, all'applicazione del meccanismo degli scorrimenti di graduatoria); evenienze che, nel secondo caso, sono state immotivatamente ed illegittimamente escluse.

Del resto l'ingiustizia manifesta si percepisce proprio mettendo a confronto le due graduatorie dal punto di vista del numero di posti messi a disposizione.

Non ha alcun senso, infatti, riconoscere ad un candidato nella posizione della sig.ina Pelloso il **diritto** all'iscrizione in sovrannumero, salvo poi modificare il numero di base (sia "programmato" a livello nazionale ex D.M. 652/13, sia "incrementato" ex D.M. 449/13 e D.M. 652/13), rispetto al quale quel diritto è stato, evidentemente, concepito.



Il che è fonte di fortissime disparità di trattamento dato che i candidati utilmente collocatisi nella graduatoria del 30.9.13, compilata dopo (e per effetto della) manipolazione delle regole del gioco, hanno beneficiato dell'aumento del *plafond* di posti messi a concorso e, quindi, hanno potuto accedere già *illo tempore* (si perdoni il gioco di parole) “in sovrannumero” rispetto al contingente dei cittadini comunitari e non residenti in Italia.

Negare adesso questa possibilità per chi ha sempre avuto diritto al *bonus* e (eventualmente) all'incremento dei posti per i cittadini extracomunitari, significherebbe violare due volte il diritto all'iscrizione in sovrannumero: sotto un primo aspetto perché gli stessi concorrenti delle due graduatorie verserebbero nell'evidente situazione di disparità di trattamento già delineata; in secondo luogo perché si verrebbe a beneficiare di un numero di posti ancora minore rispetto a quelli iniziali ed inizialmente distribuiti in base alla graduatoria del 30.9.13 formulata sul numero programmato e con l'incremento dei posti dei cittadini extracomunitari residenti all'estero: evenienza che, evidentemente, cozza in modo insanabile con l'essenza stessa del concetto di “sovrannumero”.

Va, ovviamente, da sé che il provvedimento dell'Università di Padova, assunto al prot. n. 7064/13, nello sciogliere negativamente la riserva di immatricolazione di Ludovica Pelloso <sup>7</sup>, assunta a seguito dell'ordinanza di codesto Tar, in ragione della pretesa “insussistenza del nominativo della ricorrente tra quelli da iscrivere in soprannumero presso l'Ateneo”, è anch'essa affetta da tutti i profili di illegittimità sin qui delineati.

---

<sup>7</sup> La quale non ha avuto altra scelta che trasmigrare, forzatamente, presso altro Ateneo che le consentisse di frequentare e di sostenere gli esami.

Profili di illegittimità che contrassegnano il provvedimento con cui l'Università di Padova ha, dunque, "invitato" la ricorrente alla restituzione del libretto di iscrizione e della tessera di riconoscimento quale conseguenza dello scioglimento in senso negativo della riserva.

*Illegittimità, in via derivata, degli atti amministrativi impugnati per incostituzionalità del D.L. n. 104/2013, nel testo risultante dalla L.N di conversione n. 128/13.*

*2) Difetto di costituzionalità per violazione dei principi di libertà, non discriminazione e ragionevolezza della norma in contrasto con l'art. 3 Cost. Difetto di costituzionalità per violazione dei diritti inviolabili dell'uomo con peculiare riferimento al diritto allo studio, in contrasto con l'art. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 34 Cost. . .*

Come detto in fatto, effettuato il *test* d'accesso (tra l'altro) alla facoltà di Medicina e Chirurgia, il Legislatore nazionale ha modificato i meccanismi di valutazione della prova già svolta dai candidati.

L'art. 20 del D.L. n. 104/2013 ha, infatti, eliminato la valutazione del percorso scolastico preuniversitario abolendo "in corsa" il c.d. *bonus* maturità.

Decisione senza precedenti, correttamente contestata in giudizio da migliaia di studenti a diverso titolo incisi dalla modifica normativa.

La ricorrente, in particolare, con il ricorso introduttivo ha censurato il D.L. n. 104/13 sotto una serie di aspetti, anche costituzionalmente rilevanti perché incidenti sul diritto inviolabile allo studio e sul diritto

all'eguaglianza, dimostrando l'irragionevolezza della norma e la insussistenza dei limiti costituzionali all'utilizzazione dello strumento della decretazione d'urgenza in fattispecie, come quella in esame, già temporalmente esauritesi e, dunque, nient'affatto connotate dai requisiti di generalità ed astrattezza né da quelli della straordinarietà ed urgenza (l'esame era già stato espletato!).

Profili, questi ultimi, che sono contenuti nel ricorso introduttivo e vengono, quivi, espressamente richiamati e ribaditi visto che la ricorrente conserva, data la perdurante vigenza ed efficacia anche della graduatoria del 30.9.2013, l'interesse concreto ed attuale a veder caducata, con effetto retroattivo, la normativa sulla cui base quest'ultima è stata redatta.

Per il vero, sulla fondatezza dei profili di incostituzionalità già divisati può ragionarsi *a contrariis*, osservando il comportamento che tanto il Legislatore quanto l'Amministrazione ha, successivamente e da ultimo, tenuto.

In sede di conversione del D.L. n. 104/2013 ad opera della L.N. n. 128/2013, l'art. 20 della citata fonte d'urgenza è stato, infatti, novellato con l'introduzione dei commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater*, 1 *quinqies*, alla stregua dei quali è stato **ripristinato**, *ex post*, il valore numerico e sostanziale del punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico preuniversitario.

Il c.d. *bonus* maturità è, infatti, rientrato a far parte del meccanismo di valutazione del candidato e il Legislatore ha, in buona sostanza, fatto marcia indietro cercando di ricostruire la situazione, anche di legittimo

affidamento, esistente al tempo dello svolgimento della prova d'ingresso. In un momento, cioè, in cui ogni studente sapeva che, per la determinazione della graduatoria nazionale e di quella di ogni singola Università, contava il punteggio del test d'ingresso ma anche il voto di maturità.

Con l'aggiunta, assai significativa, della possibilità di beneficiare degli scorrimenti in graduatoria, di eventuali rinunce dei candidati meglio collocati e, finanche, della più che probabile messa a disposizione di ulteriori posti non occupati dai cittadini extracomunitari residenti all'estero. Sennonchè, se da un lato è stato ripristinato il *bonus* maturità ed è stata compilata una nuova graduatoria con *bonus*, quella del 18.12.2013, la quale ha ricollocato tutti gli studenti che hanno effettuato il test il 9.9.2013, dall'altro lato è rimasta in vigore anche la graduatoria del 30.9.2013 rispetto alla quale quella del 18.12.2013 risulta formulata alla stregua di criteri **diversi e più penalizzanti**.

Criteri che, poiché sono riferiti agli stessi soggetti che hanno svolto la medesima prova di selezione, con l'unica "variante" costituita dall'aggiunta del loro punteggio relativo al *bonus* maturità (**punteggio che si sarebbe dovuto computare sin dall'inizio e con immediato riguardo alla graduatoria del 30.9.13**), non possono che destare perplexità in punto di irragionevolezza, disparità di trattamento, diseguaglianza, e sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili dell'individuo, ivi compreso il diritto allo studio.

Ci si riferisce alla previsione dell'art. 20, comma 1 *bis*, del D.L. n. 104/13, conv. dalla L.N. n. 128/13, che ha riconosciuto il diritto all'iscrizione in sovrannumero ai candidati collocatisi, con il *bonus*, in posizione utile (tra i quali, pacificamente, la sig.ina Pelloso), ma che ne ha limitato, tuttavia, l'estensione e l'applicazione in concreto per effetto della esclusione “*di rinunce e scorrimenti di graduatoria*”.

Con una previsione che ha immobilizzato la nuova graduatoria del 18.12.2013 la quale fotografa la situazione che si sarebbe avuta, con il computo del *bonus*, al 30.9.2013<sup>8</sup>, escludendo, però, un meccanismo che la graduatoria del 30.9.13, tutt'oggi efficace e concorrente, ha invero utilizzato ed utilizza **attualmente!**

Ed infatti, come accennato, i sigg.ri Viero Giulia, Martini Elena, Zanon Gianmarco, per citarne solo alcuni, hanno potuto accedere all'Ateneo di Padova **grazie al meccanismo degli scorrimenti di graduatoria.**

Appare, allora, evidente l'**irragionevolezza** di una norma che, pur applicandosi agli stessi destinatari, li distingue in due diverse categorie, quella del 30.9.13 e quella 18.12.13. Categorie delle quali l'una, la prima, ha beneficiato e beneficia del diritto allo scorrimento, anche in virtù di rinunce, mentre l'altra (la seconda), paradossalmente voluta proprio in ossequio alle prescrizioni vigenti al tempo dell'esame che si è cercato, sia pure in “zona cesarini”, di ripristinare, rimane esclusa da siffatto diritto.

---

<sup>8</sup> La sig.ina Pelloso sarebbe stata, quindi, collocata al 4.787 posto e non all'8.030!

Del resto l'irragionevolezza della norma, che sicuramente ridonda, sotto l'aspetto appena considerato, in una **diseguaglianza** e/o **disparità** di trattamento tra i medesimi soggetti aventi **gli stessi diritti** (e sotto questo specifico aspetto viene quivi censurata), ha portato a delle conseguenze macroscopicamente paradossali, illogiche e contraddittorie. Conseguenze createsi a causa della mancata previsione del meccanismo dello scorrimento di graduatoria.

Si prendano ad esempio proprio i soggetti poc'anzi citati e si consideri la loro posizione nelle due diverse graduatorie riassunta negli specchietti di seguito elaborati:

**Graduatoria del 30.9.2013 (e successivi scorrimenti)**

	Preferenze	Punti test	Posizione	Prenotazione	Immatricolazione
Viero Giulia	Pd, Vr, Fe	48,50	4435	Ferrara	Padova
Martini Elena	Pd, Ud	48,80	4244	Udine	Padova
Gianmarco Zanon	Pd, Si	46,70	5551	Siena	Padova
Pelloso Ludovica	Pd, Ts, Fe, Bo, Rm	43,60	8030	Roma	-

**Graduatoria del 18.12.2013 (senza scorrimenti)**

	Preferenze	Punti	Posizione	Pos.	Immatricolazione
--	------------	-------	-----------	------	------------------

		test + bonus		utile per	
Viero Giulia	Pd, Vr, Fe	52,50	4827	Ferrara	Padova
Martini Elena	Pd, Ud	50,80	5832	Trieste	Padova
Gianmarco Zanon	Pd, Si	46,70	<b>8963</b>	Siena	Padova
Pelloso Ludovica	Pd, Ts, Fe, Bo, Rm	52,60	4787	Trieste	Trieste

È evidente che, dei quattro soggetti esemplificati, la sig.ina Pelloso Ludovica risulta aver conseguito il miglior punteggio complessivo in applicazione e del risultato del test d'ingresso e del proprio voto di maturità.

Ciononostante, ella non può accedere alla Facoltà di Padova di sua prima scelta, anzi è stata da ultimo, con provvedimento prot. 7064/2014, esclusa dalla stessa immatricolazione disposta con riserva da codesto Tar, a causa della mancata previsione di quel meccanismo di scorrimento che ha, invero, consentito (sempre esemplificando) al sig. Zanon Gianmarco di entrare con 46,70 punti.

Meccanismo che le avrebbe certamente consentito di accedere a Padova laddove, come prevedevano le norme di svolgimento dell'esame al tempo di effettuazione della prova del 9.9.2013, la graduatoria del 30.9.2013 fosse stata elaborata computando tanto il voto del test quanto il voto di maturità:

prova ne sia il fatto che, per l'appunto, il sig. Zanon Gianmarco è entrato a Padova collocandosi, nella graduatoria del 30.9.13, al posto n. 5551 che, come detto in una nota precedente, è quasi 800 posti dopo quello che la sig. ina Ludovica Pelloso avrebbe occupato con il bonus (ossia il n. 4787).

E non può nemmeno sfuggire un altro dato.

Dal confronto delle due tabelle emerge che, con il *bonus*, i tre studenti che abbiamo messo a confronto con la ricorrente (Viero, Martini, Zanon) sono tutti scivolati ben al di sotto della posizione che Ludovica Pelloso **avrebbe avuto il diritto di occupare sin da subito!**

E si parla di migliaia di posti di distacco se solo si pensa che il sig. Zanon è stato ricollocato, nella graduatoria del 18.12.13 dotata di *bonus*, al posto n. 8.963, con una differenza *in pejus*, rispetto alla ricorrente che ha assunto la posizione n. 4787, di **ben 4.176 posizioni**: malgrado ciò il sig. Zanon è immatricolato a Padova grazie agli scorrimenti e la sig. ina Pelloso no!

Analogamente per le altre due studentesse e ciò, ripetesi, quale effetto distorto e discriminatorio della mancata previsione del meccanismo dello scorrimento garantito agli studenti della graduatoria del 30.9. ma negletto rispetto a quegli stessi soggetti che, già allora, avevano il diritto di vedersi computato tanto il voto del *test* quanto quello di maturità perché ciò prevedeva ed assicurava la normativa vigente al tempo della prova.

La disposizione citata desta, quindi, immediate perplessità di illegittimità costituzionale per quanto concerne il rispetto del parametro dell'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nei suoi profili della



lesione del diritto alla libertà individuale, all'eguaglianza, nonché dell'arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della scelta legislativa.

Il provvedimento legislativo appare, poi, evidentemente incoerente in relazione all'interesse pubblico perseguito che è quello di selezionare i migliori candidati. Con un giudizio che, lo dimostra la stessa novella legislativa di cui si tratta, non avrebbe potuto prescindere dal computare tanto il voto di maturità quanto il risultato del test d'accesso.

Paradossalmente, proprio i candidati con un percorso scolastico d'eccellenza si sono visti scavalcare, anche se solo in sede di scelta dell'Ateneo preferenziale, da chi, non potendo confidare sul proprio voto di maturità, ha quindi sin da subito concentrato i propri sforzi unicamente nello studio meccanico dei *test* preselettivi a risposta multipla.

Con una considerazione finale.

La norma finisce per creare problemi di compatibilità con l'art. 34 Cost. sotto il significativo aspetto del *deficit* di eguaglianza e di competitività tra chi ha pari diritto allo studio.

E ciò sotto il primario profilo del contrasto con l'art. 2 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo.

Tra questi rientra appieno il diritto allo studio che sempre la Costituzione Italiana disciplina all'art. 34 garantendo ai “*capaci e meritevoli*” il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

In termini pratici ciò voleva dire, per la ricorrente, accedere all'Ateneo di Padova, prima scelta in considerazione della tradizione di lunghissima data che la facoltà di medicina e chirurgia in essa vanta.

**P.Q.M.**

Si chiede:

**Nel merito:**

**In via principale:**

Voglia l'Ill.mo TAR adito annullare *in parte qua* gli atti tutti in epigrafe descritti, per i motivi enucleati nel ricorso e nei motivi aggiunti, anche, se del caso, previa disapplicazione della normativa che ha escluso gli scorrimenti della graduatoria del 18.12.2013 e le rinunce, ordinando all'Amministrazione di procedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente relativa all'ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di cui alle graduatorie di ammissione, con particolare riguardo a quella in sovrannumero del 18.12.2013, in applicazione e ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 21 d.d. 14.1.2008, del D.M. 12.6.2013, n. 449, del D.M. 23.7.2013, n. 652, nonché delle leggi e della normativa di cui ai bandi di accesso e/o avvisi di ammissione al corso di laurea dell'Ateneo di Padova, per l'effetto tenendo conto tanto del criterio di valutazione del percorso scolastico, quanto, ad un tempo, del meccanismo degli scorrimenti in graduatoria, anche per effetto di rinuncia, nonché di quello relativo al contingente di posti previsto a livello nazionale dal DM 652/13, ivi compresi quelli non occupati dai cittadini extracomunitari non residenti in

Italia, con conseguente ammissione della ricorrente in sovrannumero alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Padova.

In via alternativa e/o subordinata:

Voglia l'Ill.mo TAR adito, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, del D.L. n. 104 del 12.9.2013, come convertito dalla L.N. n. 128 dell'8.11.2013, sospendere il processo ex art. 295 cpc, richiamato dall'art. 79 del c.p.a., ed emettere ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 20 del D.L. 104/2013, conv. In L.N. n. 128/13 per contrasto con gli artt. 2, 3, 34, 77 Cost. . Per l'effetto annullare gli atti in epigrafe indicati per illegittimità derivata di natura costituzionale con ogni conseguente statuizione in capo alla Pubblica Amministrazione.

Con vittoria di diritti onorari e spese, anche generali e con restituzione del contributo unificato versato.

Ai sensi del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il relativo contributo unificato è di euro 650,00.

Venezia- Roma, 24 gennaio 2014

- Avv. Annamaria Tassetto - Avv. Franco Zambelli –Avv. Mario Ettore Verino

Il presente atto è composto di n. 33 pagine compresa la presente ed è dichiarato conforme all'originale trasmesso dall'avv. Annamaria Tassetto che a tal fine lo ha sottoscritto e a tal fine altresì viene sottoscritto dall'Avv. Ma-

rio Ettore Verino che lo ha ricevuto ai sensi e per gli effetti delle L. 7.06.1993 n. 183.

-Avv. Annamaria Tassetto- -Avv. Mario Ettore Verino”

\* \* \*

Il ricorso è stato iscritto con al n. R.G. 10558/2013 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e assegnato alla Sezione III Bis dello stesso Tribunale.

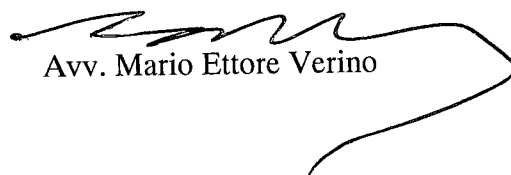
Allo stesso numero di R.G. sono stati iscritti i successivi motivi aggiunti. Con ordinanza n. 6488/2014 del 19 giugno 2014, che si allega in calce, l’adito TAR Lazio Sezione III Bis ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui alla motivazione dell’ordinanza stessa.

I controinteressati, che risultano alla ricorrente Ludovica Pelloso, ricoprono la posizione dal n. 1 -Tufano Giulia- al n. 4786 -Ciarlo Silvia - della impugnata graduatoria del MIUR pubblicata in data 18-12-2013; e la posizione dal n.1 - Tufano Giulia - al n. 8029 -Cosentino Agata - della impugnata graduatoria del MIUR pubblicata in data 30-9-2013.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.R.G. 10558/2013) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione “TAR”.

Si allega il testo dell'ordinanza n. 6488/2014 del 19 giugno 2014 della  
Sezione III Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –  
Roma.

Venezia – Roma, 4 luglio 2014



Avv. Mario Ettore Verino